

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Struttura di formazione decentrata

della Corte di cassazione

Roma, 6 novembre 2025

GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Le vittime di violenza domestica e di genere e il processo civile: prevenzione e tutela

Vittime di violenza assistita e affidamento dei minori

Eleonora Reggiani
Consigliere della Corte di cassazione

Piano di lavoro

1. La vittima di violenza assistita;
2. Normativa e giurisprudenza penale;
3. Le fonti normative sovranazionali e gli effetti nell'ordinamento interno;
4. Il Grevio;
5. La disciplina dei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere;
6. Il ruolo del giudice civile.

1) La vittima di violenza assistita

CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia)

La violenza assistita può essere definita come l'esperienza da parte del bambino o dell'adolescente di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica e anche mediante atti persecutori, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative (adulti e minori)

Il bambino o l'adolescente può farne esperienza direttamente (quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore è o viene a conoscenza della violenza/omicidio e/o ne percepisce gli effetti acuti e cronici, fisici e psicologici).

La violenza assistita include l'assistere a violenze di minorenni su altri minorenni e/o su altri membri della famiglia.

*Il coinvolgimento dei bambini nella violenza domestica può avvenire non solo durante la convivenza dei genitori, ma anche nella fase di separazione e dopo la separazione stessa. Queste ultime due fasi sono particolarmente a rischio per il coinvolgimento dei figli da parte del partner violento, il quale può utilizzare i bambini come **strumento** per reiterare i maltrattamenti sull'altro partner e per continuare a controllarlo. Inoltre in queste fasi aumenta il rischio di **escalation** della violenza e la possibilità di un esito letale (omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio).*



Le possibili conseguenze sulla persona del minore

Impatto sullo sviluppo fisico: il bambino, soprattutto in tenera età, sottoposto a forte stress e violenza psicologica può manifestare **deficit** nella crescita, statuto ponderale e **ritardi** nello sviluppo psico motorio e deficit visivi.

Impatto sullo sviluppo cognitivo: l'esposizione alla violenza può danneggiare lo sviluppo neuro cognitivo del bambino con effetti negativi sull'**autostima**, sulla **capacità di empatia** e sulle **competenze intellettive**.

Impatto sul comportamento: la paura costante, il senso di colpa nel sentirsi in un qualche modo privilegiato di non essere la vittima diretta della violenza, la tristezza e la rabbia dovute al senso d'impotenza e all'incapacità di reagire sono conseguenze che hanno un impatto sul bambino esposto a violenza. Inoltre possono insorgere fenomeni quali l'ansia, una maggiore impulsività, l'alienazione e la difficoltà di concentrazione. Sul lungo periodo tra gli effetti registrati ci sono casi più o meno gravi di depressione, tendenze suicide, disturbi del sonno e disordini nell'alimentazione.

Impatto sulle capacità di socializzazione: subire violenza assistita influenza le capacità dei più piccoli di stringere e mantenere relazioni sociali.

Il rischio di vittimizzazione secondaria

La vittimizzazione secondaria è un fenomeno che si verifica quando la vittima di un crimine subisce ulteriori traumi e danni a causa delle reazioni e dei comportamenti di figure istituzionali.

Si realizza quando le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno delle violenze, **non riconoscendolo o sottovalutandolo**, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni delle violenze stesse.

La vittimizzazione secondaria implica, dunque, il ritorno a una condizione di sofferenza per la vittima di violenza riconducibile alle modalità di reazione da parte delle istituzioni.

Questo termine è stato utilizzato in particolare nel contesto delle vittime di violenza sessuale e di genere, dove la vittima può essere messa in discussione, incolpata o sottoposta a ulteriori stress emotivi durante il processo di denuncia o di giudizio. La definizione può tuttavia includere le modalità di svolgimento delle consulenze tecniche dedicate all'accertamento delle capacità genitoriali, in materia quindi di controversie sull'affidamento e collocamento di figli minori nei giudizi separativi, e comunque la gestione di tali controversie, ove vi siano vissuti di violenza domestica.

Si distingue dalla vittimizzazione terziaria, che è invece legata all'esito del processo, quando il colpevole non viene identificato, è assolto o quando la sua colpa viene sminuita.

2) Normativa e giurisprudenza penale

Art. 572 c.p.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi (introdotto dalla l. n. 69 del 2019).

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato (introdotto dalla l. n. 69 del 2019).

art. 61, comma 11-quinquies, c.p. (circostanze aggravanti comuni): «... 11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza;»

Prima ancora della l. n. 69 del 2019

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 41142 ud. 22/10/2010 (dep. 22/11/2010)

Integra il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) anche nei confronti dei figli la condotta di colui che compia atti di violenza fisica contro la convivente, in quanto lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall'entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità dell'imputato, in ordine al delitto di cui all'art. 572 c.p., anche nei confronti dei figli minori, pur riconoscendo che gli atti di violenza fisica erano stati indirizzati solo alla convivente, avendo evidenziato con congrua valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità, le ricadute del comportamento del genitore sui minori, i quali avevano timore persino di andare a scuola per non poter difendere adeguatamente la propria madre e, quindi, assistevano agli atti vessatori del padre, ivi comprese le minacce di morte indirizzate alla madre).

v. anche **Cass., Sez. 6, Sentenza n. 18833 ud. 23/02/2018 (dep. 02/05/2018)**

A seguito dell'entrata in vigore della l. 69 del 2019

Cass., Sez. 6, Sentenza n. 47121 ud. 05/10/2023 (dep. 23/11/2023)

In tema di maltrattamenti, è configurabile la fattispecie aggravata della c.d. "violenza assistita", **a prescindere dall'età del minorenne**, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9802 ud. 4/10/2024 (dep. 11/03/2025)

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la configurabilità dell'aggravante del fatto commesso "in presenza" di persona minore **non richiede che le condotte vessatorie siano viste da quest'ultima**, essendo sufficiente che siano da essa anche solo **percepite** (Fattispecie in cui il minore, che dormiva in un'ambiente dell'abitazione, era svegliato dalle urla della persona offesa, scoppiando a piangere).

Cass., Sez. 6, Sentenza n. 20128 ud. 22/05/2025 (dep. 29/05/2025)

Ai fini dell'integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell'art. 572, comma secondo, cod. pen., non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il **numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.**

Conf. Cass.. Sez. 6, Sentenza n. 27802 ud. 15/04/2025 (dep. 29/07/2025)

3) Le fonti normative sovranazionali e gli effetti nel diritto interno

Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20/11/1979

Articolo 19

1. Gli Stati Parti adottano **ogni misura** legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per **tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza**, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica fatta ad Istanbul l'11/05/2011

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

... b) l'espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima...

... e) per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;

Articolo 18 – Obblighi Generali

Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza. ...

Articolo 26 – Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

1. Le Parti adottano le **misure legislative e di ogni altro tipo** necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei **servizi di protezione e di supporto alle vittime**, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

1. Le Parti adottano **misure legislative o di altro tipo** necessarie per garantire che, **al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli**, siano **presi in considerazione gli episodi di violenza** che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le Parti adottano le **misure legislative o di altro** tipo necessarie per garantire che **l'esercizio dei diritti di visita o di custodia** dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

v. ora art. 473 bis.46 c.p.c.

Articolo 48 – Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

1. Le parti devono **adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione**, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2.

Adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul

Il 1 giugno 2023, l'UE ha concluso, con due decisioni del Consiglio, la procedura di adesione alla Convenzione di Istanbul, che era stata già firmata nel 2017.

La Convenzione è entrata **in vigore per l'UE il 01/10/2023.**

Da questo momento:

- a) La Convenzione è vincolante anche per gli Stati membri non firmatari, nei limiti delle competenze attribuite all'UE dai Trattati (misure di protezione delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica);
- b) Anche l'UE è tenuta ad adeguare, nei limiti delle competenze attribuite dai Trattati, la propria normativa alla Convenzione (v. Direttiva 2024/1385/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica);
- c) L'azione degli Stati membri è sotto il controllo della Commissione che può attivare procedure d'infrazione;
- d) Anche l'UE è soggetta al monitoraggio e alla valutazione del Grevio.

Ad a) la Convenzione di Istanbul come strumento interpretativo di norme di derivazione unionale

CGUE, sentenza 16 gennaio 2024, C-621/21

La Corte di giustizia ha ritenuto che l'art. 10, par. 1, lett. d), della Direttiva 2011/95/EU - che include tra i motivi di persecuzione l'appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» in linea con la Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 - debba essere interpretato nel rispetto della Convenzione di Istanbul, anche se taluni Stati membri (come quello che aveva sollevato la questione) non hanno ratificato detta Convenzione, e pertanto: sulla base delle condizioni esistenti nel Paese d'origine, possono essere considerate **appartenenti a «un determinato gruppo sociale»**, come «motivo di persecuzione» che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto le donne di tale Paese nel loro insieme quanto gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica comune supplementare.

Ad b) la direttiva 2024/1835/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14/05/2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (in vigore dal 25/05/2024)

Considerando 13

In ragione della loro vulnerabilità, assistere ad atti di violenza domestica può essere devastante per i minori. I minori che assistono ad atti di violenza domestica commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare subiscono generalmente un danno psicologico ed emotivo diretto, che incide sul loro sviluppo, e sono a maggior rischio di soffrire di malattie fisiche e mentali, sia a breve che a lungo termine. **Riconoscere che i minori che hanno subito un danno diretto in quanto testimoni di atti di violenza domestica sono a loro volta vittime costituisce un passo importante per tutelare tali minori che soffrono a causa della violenza domestica.**

Tra gli altri v. anche i Considerando 3, 33, 34, 39 e 69

Considerando 70

*Al fine di garantire l'incolumità del minore durante eventuali incontri con **l'autore del reato o indagato** titolare della responsabilità genitoriale con diritto di visita in base alle norme nazionali di diritto civile applicabili, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano messi a disposizione **luoghi neutrali provvisti di vigilanza**, tra cui gli uffici dei servizi di tutela o benessere dell'infanzia, in modo che tali incontri possano svolgersi nell'interesse superiore del minore. **Se necessario, gli incontri dovrebbero svolgersi alla presenza di funzionari di tali servizi.** Qualora sia necessario prevedere una **sistemazione temporanea**, il minore dovrebbe essere alloggiato in via prioritaria insieme al titolare della responsabilità genitoriale che non sia l'autore del reato né l'indagato. Si dovrebbe sempre tener conto dell'interesse superiore del minore.*

Art. 2 della Direttiva

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

c) «vittima»: la persona che, indipendentemente dal genere, ha subito un danno causato direttamente da violenza contro le donne o violenza domestica, **compresi i minori che hanno subito un danno perché sono stati testimoni di violenza domestica;**

Articolo 32 della Direttiva

Incolunità del minore

1....

2. Gli Stati membri istituiscono e mantengono **luoghi sicuri** per permettere un contatto sicuro tra il minore e il titolare della responsabilità genitoriale che sia autore o indagato di reati di violenza contro le donne o di violenza domestica, purché il titolare di responsabilità genitoriale abbia il diritto di visita. Gli Stati membri **assicurano la vigilanza, se del caso, di professionisti formati nell'interesse superiore del minore.**

Occorre dare rilievo al fatto che

È operata nello stesso testo normativo della Direttiva 2024/1385/UE (e non solo nel Considerando) la espressa e inequivoca riconduzione del minore che assiste a condotte di violenza domestica tra le vittime della violenza stessa.

Gli effetti della sottoscrizione della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con l. n. 77 del 2013

Cass., Sez. 1, n. 11631 del 30 aprile 2024

Anche nei procedimenti in cui non è ancora operante la Riforma di cui al d.lgs. 149/2022, occorre tener conto della Convenzione di Istanbul dell'11/05/2011 “ai fini dell'interpretazione delle norme interne in senso ad essa conforme”, entrando le previsioni menzionate a far parte dell'ordinamento interno per effetto, sicché nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale, in presenza dell'allegazione di fatti di violenza domestica, il giudice, ove non escluda tali fatti, al momento in cui adotta i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. art. 333 c.c., è tenuto a valutare la compatibilità delle misure adottate con il rischio che, nel caso concreto, si verifichino situazioni di vittimizzazione secondaria o nuovi episodi di violenza.

Tale valutazione deve senza dubbio essere effettuata quando il giudice, affidati i figli ai servizi sociali, disponga **"colloqui congiunti" dei genitori con gli operatori dei servizi sociali**, i quali - pur distinguendosi dalla vera e propria attività di mediazione o conciliazione, espressamente esclusa dall'art. 48 della Convenzione - comportano, comunque, una interazione tra i coniugi, che può essere foriera di nuovi episodi di violenza, anche solo psicologica, che la Convenzione mira ad evitare.

Lo stesso principio è applicato anche da Cass. Sez. 1. Ordinanza n. 24726 del 16/09/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4595 del 21/02/2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7409 del 20/03/2025.

In sintesi:

La Convenzione di Istanbul è entrata a far parte dell'ordinamento interno per effetto dell'art. 117 Cost., consentendo di interpretare le norme nazionali in senso ad esso conforme.

La Convenzione si rivolge non solo all'attività legislativa, ma anche a quella amministrativa e giudiziaria e le connota, quando la normativa nazionale lo consente.

Laddove stabilisce che gli Stati contraenti «**adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per ...**», la Convenzione indirizza l'attività del giudice nei processi in cui siano dedotti fatti di violenza domestica, sicchè ha potuto operare anche nei procedimenti non ancora disciplinati *ratione temporis* dagli artt. 473 bis.40 e ss. c.p.c.

4) Il Grevio

È l'organismo di esperti indipendenti, incaricato dal Consiglio di Europa di monitorare l'attuazione della Convenzione di Istanbul, istituito dall'art. 66 della Convenzione stessa, ed è operativo dal settembre 2015.

Conduce il monitoraggio sulla base delle informazioni ricevute in risposta a un questionario somministrato agli Stati, dei dialoghi che intrattiene con le autorità degli Stati oggetto di valutazione, delle osservazioni che i membri del Grevio fanno durante le visite di valutazione e di altre informazioni ricevute.

Redige poi un RAPPORTO generale.

Il primo riguarda il periodo 2015-2019 ed è stato pubblicato nel 2020



Le maggiori criticità riscontrate

- a) **La confusione tra situazione di violenza domestica e conflitto genitoriale** (mediazione, conciliazione, comparizione, affidamento condiviso, percorsi congiunti di sostegno alla genitorialità);
- b) **dissociazione delle considerazioni relative al rapporto tra la vittima e l'autore di violenza da quelle riguardanti il rapporto tra il genitore violento e il bambino;**
- c) **Il dogma della bigenitorialità e la teoria della PAS (la denuncia si ritorce contro il genitore vittima di violenza, il cui comportamento è visto come non collaborativo, e lo espone alla vittimizzazione secondaria: Corte EDU, I.M. e altri c. Italia, 10 novembre 2022, n. 25426/20);**
- d) **L'incomunicabilità tra processo civile e procedimento penale (art. 64 bis disp. att. c.p.p.).**

Ad alcune delle problematiche ha posto rimedio la più recente giurisprudenza:

- Cass., Sez. 1, n. 11631 del 30 aprile 2024, Cass. Sez. 1. Ordinanza n. 24726 del 16/09/2024, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4595 del 21/02/2025, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7409 del 20/03/2025, tra l'altro, sulla rilevanza delle condotte di violenza domestica sulle decisioni in tema di affidamento;
- Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13217 del 17/05/2021 sulla PAS.

È, poi, intervenuta la disciplina di cui agli art. 473 bis.40 e ss. c.p.c., introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022

5) I procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere

Artt. 473 bis.40 e ss. c.p.c.

- 1) in caso di **allegazione** di abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere intrafamiliari, scatta una particolare disciplina che contempla doveri e oneri delle parti e particolari poteri e doveri del giudice (anche istruttori);
- 2) La disciplina è tutta volta a conseguire un celere accertamento della veridicità dei fatti e nel contempo a tutelare la possibile vittima dalla reiterazione della violenza;
- 3) Il giudice, quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, **ravvisa la fondatezza** delle allegazioni, adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui gli ordini di protezione, **e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza**. A tutela della vittima e del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario (art. 473 bis.46 c.p.c.)

6) Il ruolo del giudice civile.

All'interno del rito unificato è stato delineato un percorso speciale per i casi in cui siano allegati fatti di violenza di genere o domestica, ove la **velocizzazione** del rito e l'intervento ufficioso del giudice assumono rilievo preponderante per fornire una pronta risposta statutale ed evitare la vittimizzazione secondaria di adulti e minori.

L'effettività della tutela del soggetto vulnerabile e l'adequatezza delle misure adottate dipendono grandemente da un tempestivo accertamento in ordine alla esistenza e alla gravità delle condotte nel corso del procedimento sull'affidamento, che consente di **distinguere** i casi di violenza da quelli che non sono tali.

A tale esigenza di celere accertamento si affianca, da subito, quella di **tutela della vittima** e dei figli minori, in un contesto in cui i fatti non si disvelano tutti subito. Ciò giustifica l'adozione di immediati provvedimenti provvisori in corso di causa, a tutela dei figli, suscettibili di modifica o di revoca in caso di modifica delle circostanze o di nuove prove.

Non bisogna avere timore di modificare nel tempo i provvedimenti adottati. Il processo, lo dice il nome, è un divenire e, in questa materia più che in altre, guarda una realtà che è anch'essa in continuo cambiamento.

Nei casi di violenza domestica assistita dal minore, **l'interesse prioritario del figlio** si connota in termini di protezione e sicurezza, a tutela della sua integrità fisio-psichica già messa in pericolo, e richiede l'adozione di provvedimenti che impediscano il rischio di reiterazione della violenza e di vittimizzazione secondaria.

Tale interesse, così caratterizzato, guida tutto il processo dal primo atto fino all'ultimo e indirizza non solo l'adozione dei **provvedimenti** provvisori o definitivi sull'affidamento, ma anche quelli **ordinatori e istruttori**, le cui modalità di esecuzione devono tenere conto di tale interesse.

Anche i provvedimenti di **revisione** delle statuizioni sull'affido non possono «dimenticare» la violenza in precedenza accertata, dovendo anche ufficiosamente misurare le eventuali modifiche dell'affidamento a quanto avvenuto in quella famiglia, verificando l'attualità dell'esigenza di protezione e sicurezza del minore e individuando, se necessario, gli accorgimenti da adottare per evitare il rischio di reiterazione della violenza, ove esistente.



Grazie per l'attenzione